

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA



COMUNE DI GRADO  
Provincia di Gorizia

**CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLE  
AUTORIZZAZIONI DEGLI ESERCIZI DI  
SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI  
ALIMENTI E BEVANDE.**

**ADOTTATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.50 DD.26.11.1999  
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO DI UDINE – SEDUTA DEL 21.02.2000  
N.DI PROT.43647/1999 – 0022017/2000 E N.927 Reg.CO.RE.CO. PRENDE ATTO  
MANCANZA VIZI DI LEGITTIMITA' AVUTO RIGUARDO AI CHIARIMENTI  
FORNITI CON NOTA DD.08.02.2000 N.**

## SOMMARIO

Art. 1 - Riferimenti legislativi ed adempimenti .....	3
Art. 2 - Sfera di applicazione .....	3
Art. 3 - Tipologia e classificazione degli esercizi pubblici .....	3
Art. 4 - Superficie di somministrazione coperta .....	4
Art.5 - Limiti massimi di superficie per superfici scoperte.....	5
Art. 6 - Autorizzazioni di esercizio .....	5
Art. 7 - Domanda dell'autorizzazione.....	6
Art. 8 - Istruttoria .....	6
Art. 9 - Accertamento conformità locali .....	7
Art. 10 - Attività permanente e stagionale .....	7
Art. 11 - Trasferimento della titolarità o della gestione dell'esercizio .....	8
Art. 12 - Riduzioni ed ampliamenti superficie di somministrazione .....	8
Art. 13 - Trasferimenti di sede .....	9
Art. 14 - Somministrazione temporanea .....	9
Art. 15 - Comunicazioni.....	10
Art. 16 - Rinnovo dell'autorizzazione .....	10
Art. 17 - Revoche e sospensioni dell'autorizzazione di somministrazione .....	10
Art. 18 - Suddivisione del territorio comunale in zone .....	11
Art. 19 - Limiti massimi numerici delle autorizzazioni rilasciabili .....	11
Art. 20 - Criteri per l'utilizzazione dei limiti massimi numerici per il rilascio delle autorizzazioni..	12
Art. 21 - Registrazione della dinamica di piano.....	13
Art. 22 - Distanze minime di rispetto .....	13
Art. 23 - Commissione comunale.....	13
Art. 24 - Sanzioni .....	14
Art. 25 - Entrata in vigore .....	14

## **Art. 1**

### **Riferimenti legislativi ed adempimenti**

1. La presente normativa detta le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel comune di Grado in applicazione delle norme previste dai: T.U.L.P.S. del 18.06.1931, n.773, per quanto non abrogato, D.M. 22.07.1977, D.P.G.R. 30.12.1977, n.02277/Pres., Legge 25.08.1991, n.287, L.R. 27.03.1992, n.13, D.P.G.R. 29.10.1992, n.0436/Pres., Legge 05.01.1996, n.25 e L.R.08.08.1997, n.27.
2. Costituisce parte integrante della presente normativa la planimetria ed il prospetto dei limiti massimi numerici per il rilascio delle autorizzazioni di somministrazione di alimenti e di bevande.

## **Art. 2**

### **Sfera di applicazione**

1. La normativa disciplina nel territorio comunale il rilascio di autorizzazioni per l'apertura e il trasferimento di esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
2. Non rientra nella sfera di applicazione della normativa la tipologia della ristorazione annessa all'attività ricettiva ad uso esclusivo degli ospiti.
3. La somministrazione effettuata in locali non aperti al pubblico e nelle ipotesi di cui all'art.3, comma 6, lett.b), e), f), e g), della Legge 25 agosto 1991, n.287, non è soggetta alle norme sugli esercizi di somministrazione, ma solo a quelle igienico-sanitarie e, in quanto compatibili, a quelle di pubblica sicurezza.
4. Quando la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande avviene in forma itinerante e cioè con impianti mobili, la disciplina che la regola è contenuta nelle norme per il commercio su aree pubbliche.

## **Art. 3**

### **Tipologia e classificazione degli esercizi pubblici**

1. Ai fini della normativa la tipologia di ciascun esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene definita con l'attribuzione del tipo e della categoria.
2. L'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande riguarda i seguenti tipi di pubblici esercizi secondo quanto previsto dall'art.5 della Legge

287/91:

- A) esercizi della ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
- B) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione nonché di latte, di generi di pasticceria e gelateria, di dolci e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
- C) esercizi di cui alle lettere A) e B) del presente articolo nei quali la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente alla esplicazione di attività di trattenimento e svago, specificatamente: sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
- D) esercizi di cui alla lettera B) nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
3. Ciascun esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, caratterizzato per tipo, verrà anche classificato in una delle cinque categorie secondo i criteri previsti dal D.M. 22.7.1977:
- categoria di lusso
  - I<sup>a</sup> categoria
  - II<sup>a</sup> categoria
  - III<sup>a</sup> categoria
  - IV<sup>a</sup> categoria.
4. La classificazione di IV<sup>a</sup> categoria viene ammessa solo per autorizzazioni alla somministrazione in chioschi in zona di spiaggia o nel caso d'insediamenti in zone agricole e lagunari, quando sia riconosciuto all'immobile il carattere originario di rustico agricolo o di "casone".
5. E' consentito il rilascio, per un medesimo locale, di più autorizzazioni corrispondenti ai tipi di esercizio sopraindicati, fatti salvi i divieti di legge. Gli esercizi possono essere trasferiti da tale locale ad altra sede anche separatamente.

#### **Art. 4**

#### **Superficie di somministrazione coperta**

1. La superficie di somministrazione di un pubblico esercizio è l'area dei locali coperta, permanentemente a disposizione per la circolazione e la sosta del pubblico in funzione della somministrazione stessa. Tale area può risultare sviluppata su più piani o risultare coperta anche con strutture precarie, tipo chioschi o su natanti abilitati alla navigazione.
2. Si computa a tal fine l'area dei locali occupata anche dai banchi di servizio, da scaffalature, da tavoli e posti a sedere, vetrine e purché i locali risultino pertinenti o collegati

al centro immobiliare principale dell'esercizio stesso.

3. Non si computa nell'area di somministrazione quella destinata:
  - a) ai servizi igienici;
  - b) agli uffici, magazzini, depositi, cucine ovvero spazi separati di lavorazione dove si svolgono le operazioni di preparazione e cottura dei pasti;
  - c) a tavoli e a posti a sedere stagionalmente sistemati in area scoperta privata o in concessione di uso di suolo pubblico;
  - d) agli spazi di sosta del pubblico enucleati in sale e salette, con funzione di lettura, ascolto musica, giochi, sedi di associazioni, visione TV, ecc.;
  - e) ad attività di trattenimento o di svago per gli esercizi di tipo "C".

### **Art.5**

#### **Limiti massimi di superficie per superfici scoperte**

1. La superficie scoperta attrezzata con tavoli e posti a sedere in occupazione di suolo pubblico non potrà risultare maggiore di due volte la superficie di somministrazione coperta. L'occupazione di suolo pubblico in ogni caso non potrà contrastare con motivi di pubblico interesse che saranno tenuti presenti in sede di rilascio della concessione.

### **Art. 6**

#### **Autorizzazioni di esercizio**

1. Gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono soggetti all'autorizzazione prevista dall'art.3 della Legge 287/91 rilasciata dal Comune entro i limiti numerici delle autorizzazioni rilasciabili ai sensi degli art.19 e art.21 del presente regolamento.
2. L'autorizzazione può essere sia di tipo permanente che di tipo stagionale ed è richiesta nei seguenti casi:
  - a) apertura;
  - b) trasferimento di esercizi esistenti da una zona all'altra;
  - c) variazione della tipologia originaria di attività di somministrazione per tipo o classificazione;
  - d) aggiunta tipologia.
3. Il trasferimento nell'ambito della stessa zona è consentito previa comunicazione al Comune ai sensi dell'art.13 della presente normativa.
4. Nuove autorizzazioni in chioschi sono ammesse soltanto per tipologia "B", in deroga ai limiti numerici, ed ubicazione in zona di spiaggia come definita in cartografia. Tali attività non sono in alcun caso trasferibili ad altra destinazione.

5. L'attività di somministrazione svolta all'interno di centri commerciali al dettaglio e di complessi commerciali o all'interno di edifici di proprietà pubblica cui il Comune riconosca particolare pregio storico, artistico o architettonico è autorizzata dal Comune in deroga ai limiti numerici. Tali autorizzazioni saranno condizionate all'ubicazione originaria e non saranno in alcun caso trasferibili ad altra destinazione.

## **Art. 7**

### **Domanda dell'autorizzazione**

1. La domanda di autorizzazione, redatta in competente carta legale dovrà riportare i seguenti dati:

- a) Generalità, cittadinanza, indirizzo del richiedente e suo codice fiscale. Se società sarà necessario indicare anche la sede ed il codice fiscale della società;
- b) Indicazione del numero di iscrizione al R.E.C. per la somministrazione di alimenti e bevande del richiedente, del legale rappresentante o delegato nel caso di società;
- c) Dichiarazione del tipo e categoria di cui all'art.3 del presente regolamento;
- d) Ubicazione dei locali ove si intende svolgere l'attività;
- e) La superficie destinata all'attività di somministrazione;

ed essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) Planimetria dei locali datata e firmata da un tecnico abilitato, con l'indicazione delle entrate, uscite, vetrine, banchi, casse in scala 1:100 distinguendo: la superficie di somministrazione coperta, la superficie dei servizi ed eventuali locali interni non aperti al pubblico;
- b) Idoneo documento atto a dimostrare la disponibilità dei locali o dell'area destinata alla loro costruzione (eventuale dichiarazione del proprietario di disponibilità all'affitto o alla vendita).

## **Art. 8**

### **Istruttoria**

1. Le domande di autorizzazioni regolari e corredate dalla necessaria documentazione verranno esaminate secondo l'ordine di arrivo al Protocollo Generale del Comune entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse.

2. Nel caso di domande incomplete di dati o documenti, le stesse possono essere sanate, ma l'ordine di arrivo decorrerà dalla registrazione al protocollo della comunicazione dei dati o della presentazione dei documenti mancanti, e da tale data decorreranno i nuovi termini del

procedimento.

3. Conclusa l'istruttoria, l'ufficio comunicherà al richiedente l'esito della domanda.
  - In caso di esito sfavorevole sarà notificato al richiedente motivato provvedimento di diniego.
  - In caso di esito favorevole sarà richiesta all'interessato la presentazione dell'ulteriore documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione; documentazione che dovrà pervenire al Comune entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, pena l'archiviazione della pratica, fatta salva comprovata richiesta di proroga per cause non imputabili all'interessato.

## **Art. 9**

### **Accertamento conformità locali**

1. L'autorizzazione all'apertura o al trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è subordinata:
  - all'accertamento di conformità dei locali ai criteri di sorvegliabilità stabiliti con il D.M. 17.12.1992, n.564, eseguito dal Comando di Polizia Comunale;
  - all'accertamento di conformità dei locali alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, ai sensi dell'art.3, comma 7, della Legge 287/91 nonché dei requisiti previsti dal D.M.22.07.1977 per l'assegnazione della categoria corrispondente eseguito dal Settore Urbanistica ed Edilizia Privata.

## **Art. 10**

### **Attività permanente e stagionale**

1. Le autorizzazioni stagionali sono rilasciate per un periodo d'esercizio obbligatorio di 180 giorni con inizio di stagione il 15 aprile o il martedì precedente la Pasqua qualora tale giornata venga a cadere prima del 15 aprile e con chiusura non oltre il 15 ottobre, con esclusione degli esercizi in zona di spiaggia, la cui apertura stagionale è obbligatoria nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 settembre.
2. Per gli esercizi in possesso di autorizzazione permanente è previsto un periodo obbligatorio di apertura di almeno 9 mesi nel corso dell'anno solare. E' consentita la chiusura dell'esercizio per l'effettuazione dell'inventario e per ferie annuali per un periodo complessivo massimo di tre mesi.
3. E' in ogni caso consentita la chiusura degli esercizi per comprovati impedimenti

d'esercizio per inagibilità locali, malattia o lutto.

### **Art. 11**

#### **Trasferimento della titolarità o della gestione dell'esercizio**

1. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a condizione che il subentrante dimostri l'effettivo trasferimento dell'esercizio e sia in possesso dell'iscrizione al Registro Esercenti il Commercio per la somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art.2 della Legge 287/91.
2. A tal fine dovrà essere prodotta denuncia di inizio attività ai sensi dell'art.6 della L.R. 27/97, entro il termine di 6 mesi come previsto dall'art.9 della L.R. 13/92 e art.56 del D.P.G.R. 02277/1977.
3. Il subentrante per causa di morte non iscritto nel registro alla data di acquisto del titolo può iniziare l'attività commerciale solo dopo la presentazione della denuncia inizio attività, ove dichiara di aver già richiesto l'iscrizione nel Registro degli Esercenti il Commercio. Qualora non ottenga l'iscrizione e non ne dia informazione al Comune entro un anno dalla data predetta, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. Tale termine di un anno è prorogato dal Comune quando il ritardo non risulti imputabile all'interessato.

### **Art.12**

#### **Riduzioni ed ampliamenti superficie di somministrazione**

1. L'ampliamento e la riduzione della superficie di somministrazione è consentita previa comunicazione.
2. Prima della riattivazione dell'esercizio il titolare dell'azienda dovrà munirsi della nuova autorizzazione sanitaria dei locali.
3. Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione il Comune effettuerà la verifica del rispetto delle condizioni di sorvegliabilità e delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia e urbanistica. In difetto delle condizioni richieste verrà dato corso alla procedura di revoca o di sospensione di cui all'art.17 della presente normativa, salvo che non si proceda all'attuazione delle opere necessarie entro il termine stabilito dal Comune.



**Art. 13**  
**Trasferimenti di sede**

1. Il trasferimento di un esercizio nell'ambito della stessa zona è consentito previa comunicazione al Comune ed ottenimento dell'autorizzazione sanitaria dei nuovi locali.
2. Per trasferimento nella stessa zona si intende il cambio di indirizzo che mantenga l'ubicazione dell'esercizio nell'ambito dei confini della stessa o anche il trasferimento per un raggio massimo di 100 metri tra zone diverse, ad eccezione del Centro Storico, se esso avviene sulla stessa via interessata dal confine fra due zone o in vie ad essa collegate.
3. L'omologa del trasferimento avverrà entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, effettuati i necessari accertamenti di cui all'art.9 della presente normativa. In difetto delle condizioni richieste verrà dato corso alla procedura di revoca o sospensione di cui all'art.17 della presente normativa, salvo che non si proceda all'attuazione delle opere necessarie entro il termine stabilito dal Comune.
4. Il trasferimento di esercizi esistenti da una zona all'altra è soggetto al rilascio di una nuova autorizzazione entro i limiti numerici di cui agli art.19 e art.21 della presente normativa.

**Art.14**  
**Somministrazione temporanea**

1. La somministrazione temporanea in occasione di fiere, feste, sagre o di altre riunioni straordinarie di persone è soggetta a denuncia inizio attività ai sensi dell'art.19 della legge 241/90.
2. Ai sensi dell'art.8, comma 35, della L.R.13/2002 non è richiesta l'iscrizione al registro di cui all'art.2 della Legge 25 agosto 1991, n.287, per la somministrazione temporanea di cui al precedente comma effettuata da associazioni senza scopo di lucro, sia in sede fissa che su area pubblica.
3. Ai sensi dell'art.5, comma 2, della Legge 287/91 non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume. Il Sindaco con propria ordinanza può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

**Art. 15**  
**Comunicazioni**

1. Deve essere data comunicazione al Comune nelle seguenti fattispecie e nei termini nel contesto indicati:
  - a) sospensione dell'attività dell'esercizio di durata superiore agli 8 giorni e fino ai 30 giorni - la comunicazione va presentata entro il settimo giorno dall'inizio della chiusura;
  - b) sospensione dell'attività dell'esercizio di durata superiore ai 30 giorni - la comunicazione deve essere presentata almeno 10 giorni prima della sospensione stessa.

**Art. 16**  
**Rinnovo dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione di cui all'art.5 della Legge 287/91 ha validità fino 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del rilascio. Essa è automaticamente rinnovata con verifica d'ufficio se non vi sono motivi ostativi e si riferisce esclusivamente ai locali in essa indicati.

**Art.17**  
**Revoche e sospensioni dell'autorizzazione di somministrazione**

1. L'autorizzazione di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è revocata nei seguenti casi:
  - a) mancata attivazione dell'esercizio entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione salvo proroga in caso di comprovata necessità;
  - b) sospensione dell'attività dell'esercizio per più di 12 mesi, salvo proroga per comprovata necessità;
  - c) cancellazione del titolare dell'esercizio dal Registro di cui all'art.2 della Legge 287/91;
  - d) quando in occasione di aumento o di riduzione di superficie di somministrazione o di trasferimento dell'attività non risultino rispettate le condizioni di sorvegliabilità di cui all'art.9, salvo che l'esercizio venga adeguato nei requisiti entro il limite temporale determinato dal Comune.
2. L'autorizzazione di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è invece sospesa nei casi di cui al precedente comma, lett.d), quando non vengono rispettate le vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla

destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

## **Art. 18**

### **Suddivisione del territorio comunale in zone**

1. Ai fini dell'art.3 della Legge 287/91 e della presente normativa il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone:

1. Porto Ovest
2. Centro
- 2bis Centro Storico
3. Schiusa
4. Sacca Moreri
- 4bis Sacca Moreri-Sviluppo
5. Valle Cavarera
6. Pineta
7. Fossalon
8. Lagunare

2. Ai soli fini del limite numerico nel rilascio di nuove autorizzazioni il Comune resta diviso nei seguenti raggruppamenti:

- \* Zone tipiche centrali (zona 1, zona 2bis, zona 3)
- \* Zona centrale (zona 2)
- \* Zona centro-est (zona 4, zona 4bis, zona 5)
- \* Zona Pineta (zona 6)
- \* Zone periferiche (zona 7 e zona 8).

## **Art.19**

### **Limiti massimi numerici delle autorizzazioni rilasciabili**

1. A norma dell'art.3, comma 4, della Legge 287/91, del D.P.G.R. n.0436/92 e a seguito della rideterminazione dei limiti numerici effettuata con deliberazione consiliare n.18 del 6 giugno 2001 ai sensi dell'art.13, comma 46, della L.R. 13/2000 e successive registrazioni in dinamica, sono fissati i seguenti limiti numerici delle autorizzazioni di somministrazione di alimenti e bevande rilasciabili per i tipi "A" e per i tipi "B" a valere per domande di autorizzazione sia annuale che stagionale e con riferimento al raggruppamento di zona di cui all'art.18 comma 2.

### **TIPO A**

* Zone tipiche centrali	n. 43 di cui disponibili n. 4
* Zona centrale	n. 35 di cui disponibili n. 3
* Zona centro-est	n. 36 di cui disponibili n. 2
* Zona Pineta	n. 16 di cui disponibili n. 3
* Zone periferiche	n. 16 di cui disponibili n. 2

### **TIPO B**

* Zone tipiche centrali	n. 41 di cui disponibili n. 4
* Zona centrale	n. 60 di cui disponibili n. 4
* Zona centro-est	n. 49 di cui disponibili n. 4
* Zona Pineta	n. 30 di cui disponibili n. 6
* Zone periferiche	n. 10 di cui disponibili n. 3

## **Art.20**

### **Criteri per l'utilizzazione dei limiti massimi numerici per il rilascio delle autorizzazioni**

1. Le disponibilità zonali dei limiti numerici per il rilascio delle autorizzazioni di somministrazione alimenti e bevande di cui al precedente art.19 aggiornate conforme le registrazioni di cui al successivo art.21, determinano l'ammissibilità di nuove autorizzazioni conseguenti:
  - a) all'apertura di un nuovo esercizio;
  - b) al trasferimento di un esercizio da un'altra zona
  - c) all'aggiunta o trasformazione di tipologia.
2. Trasferimenti d'esercizio compresi quelli derivanti da scissione d'azienda dotata di autorizzazioni di tipo "A" e "B" o nuove aperture comportano una nuova autorizzazione di categoria non inferiore alla 3<sup>^</sup>.
3. Trasformazioni dello stesso tipo con passaggio a categoria superiore a quella da cui derivano sono sempre autorizzate.

## **Art. 21**

### **Registrazione della dinamica di piano**

1. Le variazioni numeriche degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per le diverse tipologie di esercizio e con riferimenti ai raggruppamenti di zona di cui all'art.18, comma 2, determinano l'aggiornamento dei prospetti dei limiti massimi numerici delle autorizzazioni rilasciabili di cui all'art.19.
2. Verranno registrate variazioni in diminuzione, in occasione di ogni autorizzazione:
  - per nuova apertura;
  - per trasferimento in zona con provenienza da altre zone.
3. Verranno registrate variazioni in aumento nei casi:
  - di comunicazione di cessazione d'esercizio;
  - di revoca e/o decadenza;
  - di trasferimento verso altre zone.

## **Art. 22**

### **Distanze minime di rispetto**

1. La distanza tra pubblici esercizi e chiese ed altri luogo di culto, viene definita in linea retta libera, cioè non interrotta da facciate d'immobili fra gli accessi più vicini ed è fissata in un minimo di ml.50.
2. Il Sindaco può derogare al minimo previsto nella misura massima del 20% in meno, quando la nuova ubicazione dell'esercizio avvenga in aree riconosciute con passaggi di forte intensità o interessi flussi di passaggio diversi rispetto quelli che interessano gli esercizi preesistenti.

## **Art. 23**

### **Commissione comunale**

1. La Commissione prevista dall'art.6 della Legge 287/91, presieduta dal Sindaco o suo delegato, viene nominata dal Consiglio comunale e dura in carica quattro anni.

2. Ai sensi dell'art. 2 della Legge 5 gennaio 1996, n.25 il parere della Commissione comunale è richiesto per l'adozione delle delibere comunali attuative del D.P.G.R 436/92, normativa recante criteri e parametri atti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili dai Comuni per pubblici esercizi nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.
3. Il parere della Commissione è valido con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. La votazione è palese. Un terzo dei componenti presenti può chiedere il voto segreto.
4. L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive comporta la decadenza da componente della Commissione.

#### **Art. 24 Sanzioni**

1. Quando la legge non disponga altrimenti, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00.
2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento, si osservano le disposizioni previste dalla Legge 24.11.1981, n.689 e successive modifiche ed integrazioni, come richiamate dal regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

#### **Art. 25 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento, che abroga quello precedente, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
2. L'entrata in vigore di nuove disposizioni in materia comportano l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.